

Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

Art. 9

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.